CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Coronavirus: Aggiornamento delle norme per gli spostamenti da e verso l'estero

Circolare 319 del 17/05/2021 - Internazionalizzazione

La disciplina generale per gli spostamenti da e per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell'**Ordinanza del 14 maggio 2021** del Ministro della Salute, in vigore **dal 16 maggio al 30 luglio 2021**. Il DPCM continua a basarsi su **cinque elenchi di Paesi** per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco A (San Marino, Città del Vaticano)

Non sono previste limitazioni per gli spostamenti.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco B (al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco)

Obbligo di compilare un'autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione).

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco C

Con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, sono state dettate nuove indicazioni sugli spostamenti da e verso Paesi UE e dell'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, che prevedono i seguenti obblighi:

- compilare **un'autocertificazione** (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**

Non è quindi più necessario sottoporsi a 5 giorni di quarantena con **l'ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento.**

In caso di mancata presentazione della certificazione del test, tuttavia, è necessario osservare un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un test al termine dell'isolamento.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco D

Con l'Ordinanza del 14 maggio viene disposto che agli spostamenti in Canada, Giappone e Stati Uniti si applichi la disciplina prevista per gli Stati di cui all'elenco D dell'Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, in base a cui **i viaggi da/per questi Paesi non hanno più necessità di motivazione** (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale) e all'ingresso occorre:

- compilare **un'autocertificazione** (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione)
- sottoporsi a un periodo di **10 giorni di quarantena** ed effettuare **un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento.**

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco E

Fermo restando che gli spostamenti da/verso tali destinazioni sono possibili solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi dell'elenco E nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia sono tenuti a:

- compilare **un'autocertificazione** (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione)
- sottoporsi a un periodo di **10 giorni di quarantena** ed effettuare **un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento**.

Eccezioni agli obblighi di tampone e di quarantena

L'Ordinanza 14 maggio 2021 ribadisce che, fermo restando l'obbligo di compilazione dell'autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione nonché di comunicazione all'ATS e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, **gli obblighi di test** molecolare o antigenico nelle 48/72 ore precedenti **e la quarantena** di 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano, tra gli altri, a**:

- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore a 120 ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare

immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore.**

Brasile

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione)
- coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile (con autodichiarazione);
- ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione)
- ai soggetti in condizione di assoluta necessità **autorizzati dal Ministero della Salute.**

Ciò premesso, all'ingresso è previsto:

- l'obbligo di presentrare un **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **72 ore antecedenti;**
- l'obbligo di sottoporsi ad un **tampone molecolare o antigenico** al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni** e di effettuare **un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni** di quarantena.

India, Bangladesh e Sri Lanka

Con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 6 maggio 2021 le misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in **India, Bangladesh o in Sri Lanka** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia sono estese fino al 30 maggio.

L'Ordinanza vieta l'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka. Il divieto di entrata non si applica alle seguenti persone:

- cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19, e dei soggetti di cui all'art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021
- cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

Inoltre è possibile entrare/rientrare in Italia da questi paesi **per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili** dopo espressa autorizzazione del Ministero della Salute **e nel rispetto di** una specifica procedura.

Voli Covid-tested

Con un'altra Ordinanza del Ministro della Salute emanata sempre il 14 maggio vengono inoltre rafforzati i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma, ed ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre che agli Stati Uniti.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-aggiornamento-delle-norme-per-gli-spostamenti-da-e-verso-lestero